

CHIARITI FINALMENTE DUE DUBBI INTERPRETATIVI SUI CONCORSI

Per quanto in questi mesi si sia discusso e siano stati diffusi comunicati da parte delle regioni e del Ministero della salute, permangono ancora alcune incertezze circa le modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli professionali. Ora, alla luce di un confronto tra Ministero della salute e responsabili regionali, due di questi dubbi sono stati chiariti e non dovrebbero incidere sullo svolgimento del concorso straordinario, sebbene tali incertezze appartengano alla storia del concorso così come disciplinato dal DPCM 298/94.

Il primo di questi dubbi è rappresentato dal metodo per l'applicazione della maggiorazione del 40% ai farmacisti che hanno esercitato per almeno cinque anni in farmacie rurali. Tale maggiorazione è infatti prevista dall'art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 che non è mai stata modificata o aggiornata. La legge recita infatti che il farmacista, che può dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui sopra, ha diritto ad un incremento del punteggio del 40% "fino ad un massimo di punti 6,50". Tenuto conto della normativa concorsuale, rimaneva il dubbio se tale massimo fosse da applicare in valore assoluto ovvero fosse da intendere come massimo "totale" attribuibile da parte di ognuno dei cinque commissari.

Ora questo dubbio è stato chiarito, per le vie brevi, e **trova le regioni concordi sull'applicazione del punteggio in valore assoluto**. Facendo un esempio, al titolare che abbia esercitato in farmacia rurale per dieci anni spettano 25 punti "base" più 6,5 punti, raggiungendo così il punteggio di 31,5 punti. Se, invece, avesse esercitato per quindici anni il suo punteggio "base" di 30,0 potrebbe salire solo fino a 35,0 punti che è il massimo previsto dalla disciplina concorsuale.

Il secondo dubbio riguarda la modalità con la quale viene "estratto" il periodo di attività professionale valutabile. La normativa, come è noto, consente la valutazione dell'esercizio professionale secondo la seguente previsione: "*Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno*". Per la valutazione del punteggio, per esempio nel ruolo professionale di titolare o direttore, il DPCM 298/94 prevede: "*per l'attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni*". Sono proprio questi "*primi dieci anni*" e "*secondi dieci anni*" che hanno indotto, in passato, qualche commissione a valutarli secondo una logica cronologica e cioè partendo dalla posizione ricoperta all'inizio della carriera per poi attribuire il punteggio del secondo decennio agli anni temporalmente successivi al primo. E' evidente che così facendo vengono penalizzate in modo arbitrario le posizioni di coloro che hanno iniziato la propria attività in un ruolo meno valutato per passare poi, nel secondo decennio, ad uno più valutato. Si viene così a creare disparità, ad esempio, tra chi ha svolto dieci anni come collaboratore e successivamente dieci anni da direttore, rispetto a chi avesse invece svolto i due decenni in ordine inverso. La maggior parte delle commissioni concorsuali ha però **scelto il periodo più favorevole al candidato** tra i titoli presentati, prescindendo dalla sequenza cronologica. Questa procedura sembra infatti l'unica in grado di garantire l'imparzialità della valutazione ed in tal senso si sono espressi i responsabili regionali nel confrontarsi con il Ministero della salute. Vi è pertanto motivo per ritenere che le valutazioni nel concorso straordinario seguiranno tale logica.

DUOLE RILEVARE PERÒ CHE NEL RECENTE CONCORSO ORDINARIO CONCLUSOSI NELLA PROVINCIA DI RIMINI, PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE SEDI FARMACEUTICHE MEDIANTE CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI, LA COMMISSIONE NON HA SEGUITO IL METODO DEL MIGLIOR FAVORE PER IL CANDIDATO, CHE ANCHE LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA HA RITENUTO CORRETTO IN PIÙ DI UNA SENTENZA A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE DELLE GRADUATORIE.

PER IL CONCORSO DI RIMINI LA GRADUATORIA DEFINITIVA È STATA PUBBLICATA SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 27 DICEMBRE 2012 E QUINDI I TERMINI PER L'IMPUGNATIVA AL TAR SCADONO IL 25 FEBBRAIO 2013.